



CODICE CIVILE

Art. 243 c.c.

Prova contraria

La prova contraria puo' darsi con tutti i mezzi atti a dimostrare che il reclamante non e' figlio della donna che egli pretende di avere per madre, oppure che non e' figlio del marito della madre, quando risulta provata la maternita'.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 7 febbraio 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

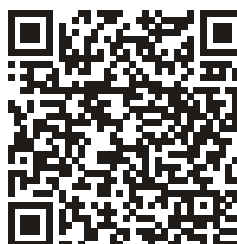
Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Primo — Delle persone e della famiglia
Titolo	VII — Dello stato di figlio
Capo	II — Delle prove della filiazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-243-prova-contraria/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it